

1 - La violenza sessuale

Originariamente il **codice penale** nell'ambito della categoria dei "Delitti contro la moralità e il buon costume" prevedeva due distinte fattispecie delittuose legate alla violenza sessuale, in particolare:

- La violenza carnale (ex articolo 519 c.p.): che puniva chiunque con violenza o minaccia, costringesse taluno a congiunzione carnale;
- Atti di libidine violenti (ex articolo 521 c.p.): che puniva chiunque commettesse su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale.

La **Legge del 15 febbraio 1996, numero 66**, ha inquadrato la violenza sessuale all'interno della categoria dei "Delitti contro la libertà personale". In tal modo il Legislatore ha posto sullo stesso piano tutte le condotte lesive del bene giuridico protetto (la libertà sessuale dell'individuo), eliminando la distinzione fondata sul criterio della congiunzione carnale, e sanzionandole in maniera molto più severa.

La violenza sessuale è ora disciplinata dagli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, i quali puniscono non solo lo stupro – inteso come congiunzione carnale non consensuale – ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali.

La legge n.69/2019 (il cosiddetto codice rosso) ha previsto un inasprimento della pena: chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Inoltre, la pena è aumentata di un terzo, in caso di circostanze aggravanti: ad esempio se il reato è commesso da un genitore, anche adottivo o un tutore; quando il reato è commesso mediante l'uso di armi o di sostanze narcotiche; se la vittima è un minore di anni diciotto.